



**lusletter**

informazione e aggiornamento giuridico

**LaScala**

STUDIO LEGALE



## Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

Avv. Jacopo Villa  
14 novembre 2017

# Quantificazione del danno

E' necessario distinguere in danno derivante da **single condotte** e danno derivante dalla **illegittima continuazione dell'attività d'impresa**.

Quantificazione del danno per singole condotte.

**Distrazione di attivo:** il danno coincide con il controvalore del bene distratto o con l'importo delle somme indebitamente sottratte alla società.

**Operazioni fuori oggetto sociale:** il danno è pari alle risorse impiegate o dissipate in esecuzione delle operazioni medesime (ad esempio: importo pagato per aver concesso una garanzia a terzi; la perdita subita dall'aver sottoscritto un contratto derivato speculativo).

**Violazione di norme tributarie e previdenziali:** il danno è pari alle sanzioni irrogate ed agli interessi maturati.



# Quantificazione del danno

In caso di continuazione dell'attività i criteri di quantificazione del danno non possono che essere equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c.

- criterio del “deficit fallimentare”;
- criterio della differenza dei netti patrimoniali;
- criterio del danno statico.

# Criterio del deficit patrimoniale

- Il danno è pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
- In sede di giudizio di responsabilità, nel determinare l'entità del danno imputabile all'illegittima condotta di amministratori o sindaci di società fallite o sottoposte ad altre analoghe procedure concorsuali, il criterio dell'identificazione automatica con la differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale è concettualmente insostenibile. Tale criterio differenziale, pera/tra, può essere utilizzato in guisa di parametro cui ancorare una liquidazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del Cc, una volta accertata l'impossibilità di ricostruire i dati in modo così analitico da individuare le conseguenze dannose dei singoli atti illegittimi. Affinché tale criterio sia legittimamente utilizzato dal giudice di merito, questi deve fornire una puntuale motivazione in ordine non soltanto all'effettiva impossibilità di addivenire a una ricostruzione degli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio socia/e dall'illegittimo comportamento degli organi sociali, ciascuna, ove occorra, distintamente valutata, ma anche alla plausibilità logico, in rapporto alle specifiche caratteristiche del caso in esame, dell'imputazione causa/e a detto comportamento dell'intero sbilancio patrimoniale della società quale accertato a distanza di tempo in sede concorsuale.

Cass. 15  
febbraio  
2005 n.  
3032



# Criterio del deficit patrimoniale

- Il criterio del deficit patrimoniale non tiene conto del nesso di causalità tra condotta degli amministratori e danno provocato (non è detto, inoltre, che tutti i creditori presentino istanza di insinuazione al passivo). L'applicazione è ritenuta giustificabile solo se la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non ha consentito la ricostruzione delle vicende societarie (**Cass. 5876/2011, 7606/2011, 22911/2010**).
- **Cass. 04.07.2012 n. 11155**
- Anche nell'ipotesi in cui il curatore non rinvenga la contabilità, il danno imputabile agli organi della società fallita non può essere automaticamente identificato, in via equitativa, nella differenza tra attivo e passivo accertata in sede concorsuale: tale criterio può essere infatti utilizzato solo laddove sia accertata la colpa dei detti organi nell'aver smarrito o distrutto la contabilità che in precedenza esisteva.

Cass.  
5876/2011,  
7606/2011,  
22911/2010

Cass.  
04.07.2012 n.  
11155



# Criterio della differenza dei netti patrimoniali

- Nel caso in cui la perdita del capitale sociale sia notevolmente anteriore rispetto alla data di riferimento (cessazione della carica di amministratore o dichiarazione di fallimento), ove ricorra una particolare complessità nell'individuare le singole operazioni non aventi carattere conservativo ex art. 2486 c.c., il danno può essere quantificato come differenza dei netti patrimoniali alle due date (incremento della perdita).
- **Cass. 17.09.1997 n. 9252**
- La differenza dei netti patrimoniali può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricostruire i dati con la analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli amministratori.

Cass.  
17 settembre  
1997 n. 9252



# Criterio della differenza dei netti patrimoniali

- Le situazioni patrimoniali da comparare devono essere omogenee. Peraltro non tutta la perdita è ascrivibile alla condotta degli amministratori.
- **Cass. 23.06.2008 n. 17033**
- «Non è giustificata [...] la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione del cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.»

Cass.  
23 giugno  
2008 n.  
17033



# Criterio della differenza dei netti patrimoniali

Nell'invocare detto criterio della c.d. perdita differenziale agli effetti della determinazione del danno avrebbe dovuto:

- confrontare situazioni patrimoniali omogenee di liquidazione (avendo assunto quale condotta imputabile la ritardata liquidazione) provvedendo ad effettuare le relative rettifiche in quella ritenuta scorrettamente redatta secondo criteri di continuità aziendale;
- escludere dal saldo "differenziale" gli effetti di operazioni non imputabili, quali, ad esempio, la svalutazione di partecipazioni conseguente all'approvazione dei bilanci delle controllate e/o di crediti.

Trib. Milano  
01 aprile  
2011





# Criterio del danno statico

Ogni operazione viene valutata asetticamente, comparando ricavi e costi diretti e calcolando così il danno come somma degli effetti delle varie singole operazioni avviate.

Qualora gli amministratori contravvengano al divieto di intraprendere nuove operazioni dopo che il capitale è andato perduto o è sceso sotto il minimo legale, il danno, eventualmente dagli stessi risarcibile, è pari al valore degli affari intrapresi successivamente alla perdita del capitale sociale solo qualora il curatore abbia provato concretamente tale danno con il risultato economico delle singole operazioni pregiudizievoli.

Per poter utilizzare tale criterio, tuttavia, si deve disporre non solo di una contabilità generale aggiornata, ma anche di una contabilità analitica o industriale tale da consentire analisi per centri di costo. Situazione difficilmente realizzabile nelle procedure concorsuali.

Trib. Milano  
11 luglio  
2011



# Cassazione civile, sez. un., 06/05/2015, n. 9100

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sta individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.



# Grazie per l'attenzione!

Contatti:

[j.villa@lascalaw.com](mailto:j.villa@lascalaw.com)

tel. 02 439251

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

